

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 36

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 26 ottobre 2023)

INDICE

BEVILACQUA: sulle prospettive del personale dell'azienda Isolfin dopo la rescissione del contratto con Fincantieri (4-00708) (risp. DURIGON, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	Pag. 509	LA MARCA: sui malfunzionamenti del portale "Fast It" per gli italiani residenti all'estero (4-00687) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	520
BILOTTI ed altri: sul rilascio del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi, detenuto in Israele (4-00732) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	511	MAGNI: sulla repressione violenta delle proteste popolari in Perù (4-00301) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	523
BORGHESE: sul malfunzionamento della piattaforma per la prenotazione di servizi consolari per i cittadini all'estero (4-00674) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	513	sui crimini commessi contro la popolazione yazida (4-00565) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	525
GASPARRI: sull'assoluzione di un cittadino del Bangladesh dall'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie (4-00683) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	515	MAIORINO ed altri: sull'assoluzione di un cittadino del Bangladesh dall'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie (4-00714) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	529

BEVILACQUA. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

come riportato da fonti di stampa e sindacali, l'azienda Fincantieri S.p.A. ha recentemente rescisso un contratto di appalto con l'azienda Isolfin S.p.A., che si occupa di verniciatura, sabbiatura e attività di carenaggio nello stabilimento navale palermitano, per presunte gravi inadempienze contrattuali;

a seguito della rescissione, l'11 settembre 2023, Isolfin ha inviato una comunicazione ufficiale alle sigle sindacali e agli organi istituzionali competenti, indicando la necessità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria *ex art. 44* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, a partire dal 12 settembre e fino al 31 dicembre 2023, il cui utilizzo si rende imprescindibile per far fronte alla crisi aziendale con concrete prospettive di cessazione delle attività di siti del comparto navale, in riferimento a: sito di Palermo per un impiegato e 47 operai; sito di Venezia per 5 impiegati e 64 operai; sito di Ancona per 4 impiegati e 19 operai; sito di Muggiano (Milano) per un operaio;

Fincantieri ha affermato che sono in corso di definizione altre iniziative commerciali, con l'obiettivo di assicurare la continuità produttiva e agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali assicurando le opportune interlocuzioni a livello istituzionale e sindacale;

considerato che il capitale sociale di Fincantieri risulta detenuto per oltre il 70 per cento da CDP Equity S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti S.p.A., controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se abbiano contezza dei tempi di erogazione della cassa integrazione straordinaria richiesta in data 12 settembre 2023;

se sia stata presa ogni opportuna iniziativa per garantire totalmente i livelli occupazionali, anche dei lavoratori interinali impiegati, a seguito

della stipula del contratto di appalto tra Fincantieri e Isolfin, mantenendo i livelli d'inquadramento contrattuali attualmente accordati ai lavoratori.

(4-00708)

(21 settembre 2023)

RISPOSTA. - La competente direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha comunicato che, in data 28 settembre 2023, si è tenuta, in videoconferenza, una riunione tra i vertici della società, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, i rappresentanti del Ministero e i rappresentanti delle Regioni Sicilia, Marche, Liguria e Veneto per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'esito della riunione, le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso, da parte della società, al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Nello specifico, il trattamento di cassa integrazione straordinaria è stato richiesto dalla società (per il periodo dall' 8 settembre al 31 dicembre 2023) in favore di un numero massimo di 141 lavoratori occupati presso i siti di Palermo, Porto Marghera, Ancona e Muggiano. Al riguardo, si rappresenta che a breve sarà avviata l'attività istruttoria con l'esame della documentazione presentata a corredo della medesima istanza.

Nel corso dell'incontro, inoltre, i rappresentanti delle Regioni presenti al tavolo hanno manifestato la propria disponibilità a concordare con la società misure di politica attiva del lavoro in favore dei lavoratori sottoposti al trattamento di cassa integrazione straordinaria. A tal proposito, il Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ha rappresentato di aver preso già contatti con i referenti dell'azienda Isolfin S.p.A., al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile l'accordo sulla programmazione delle politiche attive da attuare per i lavoratori dell'unità navale di Palermo.

Si conclude assicurando che il Ministero, per quanto di competenza e in sinergia con le altre istituzioni nazionali e territoriali coinvolte, continuerà a monitorare la situazione affinché venga garantita la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

DURIGON

(19 ottobre 2023)

BILOTTI, PIRRO, MARTON, LICHERI Ettore Antonio, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, SCARPINATO, CASTIELLO, MAZZELLA, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, ALOISIO, DAMANTE, PIRONDINI, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come riportato da numerose organizzazioni non governative di tutela dei diritti umani e da fonti di stampa nazionale e internazionali, Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese, traduttore e studente della facoltà di Lingue e civiltà orientali all'università "Sapienza" di Roma e fondatore del Centro di documentazione palestinese, è stato arrestato dalle forze di polizia israeliane il 31 agosto 2023 al valico Allenby, alla frontiera con la Giordania, mentre faceva ritorno in Italia con la moglie Francesca Antinucci e il figlio di 4 anni, a seguito di una visita alla propria famiglia, nei territori palestinesi occupati dalle forze di Israele a Betlemme;

El Qaisi sarebbe stato tenuto in isolamento per 14 giorni nella città di Ashkelon, senza la possibilità di avere contatti regolari con la sua famiglia e con i suoi legali, e senza che gli fossero rese note le accuse e le "ragioni di sicurezza" alla base del suo arresto e trasferimento nei territori di Israele;

a seguito di un'udienza, che si sarebbe tenuta in data 21 settembre 2023, la detenzione di Khaled El Qaisi sarebbe stata prolungata di 11 giorni, senza che gli venisse notificato alcun capo di imputazione, in quella che appare come una flagrante violazione degli *standard* internazionali del processo equo;

considerato che:

Khaled El Qaisi sarebbe stato ammanettato durante il controllo dei bagagli, senza che venissero fornite motivazioni o giustificazioni, elementi che appaiono configurare un quadro di detenzione arbitraria, in possibile violazione del diritto internazionale;

la presunta sospensione del diritto alla difesa e il presunto diniego di giusto processo appaiono rappresentare gravi violazioni dei diritti umani. Le organizzazioni non governative che si stanno occupando del caso riportano condizioni di detenzione a cui Khaled El Qaisi sarebbe sottoposto, come la privazione del sonno, le minacce, le offese verbali e l'imposizione prolungata di posizioni di *stress*, che risultano potenzialmente riconducibili a crimini di diritto internazionale;

considerato inoltre che la risoluzione A/RES/77/247, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 30 dicembre 2022,

esprime grave preoccupazione per “l'imprigionamento e la detenzione arbitraria dei palestinesi, alcuni dei quali sono stati imprigionati per decenni” da parte delle autorità israeliane, per la detenzione di cittadini palestinesi in “condizioni dure, comprese quelle igieniche, isolamento, l'uso estensivo di detenzioni amministrative di durata eccessiva senza accuse e la negazione del giusto processo, la mancanza di un'adeguata assistenza sanitaria e una diffusa negligenza medica, anche per i detenuti malati, con il rischio di conseguenze fatali, la negazione delle visite ai familiari, che compromettono il loro benessere” e per “ i maltrattamenti e le molestie e per tutte le segnalazioni di tortura di prigionieri palestinesi”,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre in atto ogni possibile interlocuzione diplomatica con Israele per addivenire a un rapido rilascio del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.

(4-00732)

(28 settembre 2023)

RISPOSTA. - Il signor Khaled El Qaisi, nato a Gerusalemme il 10 febbraio 1995 e residente a Roma, con doppia cittadinanza italo-palestinese, è stato fermato al valico di frontiera di "Allenby", tra Israele e Giordania, mentre attraversava il confine insieme alla moglie e al figlio. È stato posto in stato di fermo per "ragioni di sicurezza" dalle autorità israeliane durante i controlli al valico, per poi essere condotto dapprima presso l'istituto penitenziario di Petach Tikvah e, successivamente, presso il carcere della città di Ashkelon. Durante le prime udienze preliminari, il giudice ha convalidato la detenzione di El Qaisi sino alla data del 21 settembre 2023, disponendo il divieto di incontrare il proprio avvocato sino al 14 settembre. Divieto che, in virtù della normativa israeliana per i "*security related crimes*", avrebbe potuto essere esteso fino ad un massimo di 30 giorni dall'arresto.

L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha seguito con costante attenzione la vicenda sin dai primi sviluppi, mantenendo contatti con la famiglia e con i legali del signor El Qaisi, sensibilizzando le autorità locali affinché fosse assicurata la piena ed effettiva tutela del suo diritto alla difesa e manifestando al contempo l'esigenza di un chiarimento degli addebiti a suo carico. A seguito di reiterati interventi, la nostra rappresentanza diplomatica dal 7 settembre scorso ha effettuato quattro visite consolari, nel corso delle quali i funzionari dell'ambasciata hanno trovato il Signor El Qaisi in uno stato psicofisico buono e hanno assicurato accesso ai generi di conforto e alle terapie mediche da lui richieste.

Grazie alla continua attività di sensibilizzazione dell'ambasciata, il signor El Qaisi ha potuto incontrare il proprio legale dal 13 settembre, quindi prima dello scadere del divieto inizialmente imposto dal giudice. Il 1° ot-

tobre è stato disposto il rilascio su cauzione del connazionale, con divieto di espatrio per una settimana. L'8 ottobre il divieto di espatrio è stato revocato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(20 ottobre 2023)

BORGHESE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ogni cittadino, indipendentemente dalla propria posizione economica, sociale o di residenza, deve avere le stesse opportunità di accesso ai servizi pubblici al fine di ottenere documenti ufficiali;

i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'articolo 97, comma secondo, della Costituzione, trovano piena applicazione anche con riguardo all'attività prestata dagli uffici pubblici del nostro Paese dislocati all'estero;

considerato che:

nelle scorse settimane sono stati segnalati gravi disservizi relativi alla piattaforma "Prenot@mi" del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si occupa di acquisire le prenotazioni per gli appuntamenti presso gli uffici consolari per l'emissione di documenti ufficiali: il portale non è infatti idoneo a gestire l'enorme flusso di richieste e genera infiniti tempi d'attesa, pregiudicando talvolta, addirittura, l'accesso al servizio;

vi sono soggetti che, sfruttando le inadeguatezze della piattaforma, offrono, a pagamento, servizi di prenotazione degli appuntamenti presso i consolati italiani grazie a connessioni *internet* ultraveloci in grado di posizionare i propri "clienti" ai primi posti della graduatoria ogni volta che viene pubblicata la disponibilità degli uffici consolari per l'emissione di documenti ufficiali;

quando i cittadini non riescono ad accedere ai servizi in modo equo, efficiente e trasparente, è possibile che si verifichino episodi di discriminazione;

molti cittadini, in particolar modo le minoranze residenti all'estero, quando non riescono ad ottenere documenti come carte d'identità

e passaporti, si trovano in posizioni vulnerabili in quanto tali documenti sono necessari per accedere a servizi sociali, assistenza sanitaria e opportunità di istruzione del Paese di residenza,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se non si ritenga che tale situazione configuri una grave problematica che investe l'attività degli uffici consolari e con l'effetto di penalizzare i cittadini richiedenti;

quali interventi e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di monitorare il funzionamento della piattaforma Prenot@mi ed impedirne la manipolazione informatica da parte di soggetti che, grazie ai disservizi, riescono a trarne profitti causando gravi impedimenti ai nostri connazionali all'estero.

(4-00674)

(14 settembre 2023)

RISPOSTA. - Il sistema informatico di gestione degli appuntamenti consolari "Prenot@ami" è uno strumento fondamentale per la regolazione dell'afflusso di pubblico presso la rete consolare italiana nel mondo. Il bacino di utenza iscritta al portale si è quintuplicato negli ultimi due anni, passando da circa 493.000 a circa 2.425.000 persone.

È stato pensato come interfaccia privilegiata con l'utenza, ma per accedere ai servizi consolari non è sempre necessario utilizzare questo sistema. I consolati infatti erogano servizi ai connazionali senza appuntamento in casi di urgenza o in situazioni di comprovata emergenza. In vari uffici all'estero sono stati creati percorsi *ad hoc* per categorie vulnerabili di utenti e per coloro che hanno minore dimestichezza con i mezzi informatici.

Data la sua centralità, Prenot@mi è sottoposto a frequenti tentativi di manomissione da parte di individui che perseguono finalità illegali. Al fine di contrastare il mercato illecito di appuntamenti, il Ministero ha introdotto, e sta progressivamente sviluppando, diversi meccanismi di controllo. Tra le misure poste in essere, a riprova dell'elevata attenzione con cui il Ministero guarda al problema, si segnala che: a) è stato installato il sistema "Recaptcha Google!", che contribuisce a proteggere dallo *spam* e da pratiche abusive e consente di respingere tentativi di intromissione da parte di "bot informatici"; b) è stato inserito un "*web application firewall*" (WAF), ossia un filtro informatico a protezione dell'applicazione e dei dati contro gli

attacchi informatici; c) sono state attivate funzionalità aggiuntive che consentono agli operatori di monitorare i tentativi di intrusione, di bloccarli e di annullare richieste di appuntamento anomale; d) è stato introdotto un sistema di blocco automatico, che si attiva nel caso di attività illecite da parte di un singolo utente, come ad esempio un numero di tentativi di accesso eccessivo rispetto a un tempo prestabilito; e) è stata introdotta la funzione di gestione delle liste, per consentire agli operatori di verificare e contattare in modo puntuale coloro che hanno precedenza nella prenotazione; f) è stata creata la funzione aggiuntiva "lista d'attesa", che consente agli utenti che lo desiderino di ricevere automaticamente dal sistema proposte di data e ora per l'appuntamento, piuttosto che doverle selezionare da un calendario.

Il Ministero continuerà a monitorare il sistema "Prenot@mi", incrementando gli strumenti di protezione informatica, in un'ottica di costante miglioramento dei servizi rivolti all'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(20 ottobre 2023)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che un pubblico ministero della Procura di Brescia ha chiesto l'assoluzione di una persona originaria del Bangladesh accusata di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie che si è ritenuta trattata "come una schiava", perché questa condotta sarebbe "frutto della sua cultura";

secondo il magistrato infatti l'imputato risponde a "un impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge". "La disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine";

il magistrato ha poi continuato nella sua azione usando argomenti a giudizio dell'interrogante incredibili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre dei propri poteri ispettivi di legge rispetto all'ufficio giudiziario coinvolto e assumere i provvedimenti di competenza nei confronti di questo magistrato, a giudizio dell'interrogante dovuti e necessari.

(4-00683)

(15 settembre 2023)

RISPOSTA. - Come emerge dalle note estese in data 29 e 28 settembre 2023 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il procedimento penale contrassegnato dal n. 17750/2019 R. G. N. R. P. M. Trib. Brescia vedeva imputato il signor H.M.I. in relazione ai seguenti reati: maltrattamenti (art. 572, commi 1 e 2, del codice penale) in danno della coniuge M.S.B. con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto in presenza delle figlie minori (capo a) della rubrica); violenza sessuale in danno della stessa con le circostanze aggravanti di avere fatto uso di sostanze narcotiche o stupefacenti o gravemente lesive della salute della persona e di avere commesso i fatti nei confronti della coniuge (capo b) della rubrica).

All'udienza del dibattimento di primo grado fissata per la discussione il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha depositato conclusioni scritte al collegio della prima sezione penale del Tribunale, nelle quali sottolineava, riguardo innanzitutto al reato di maltrattamenti, che "nel corso del dibattimento è stato certamente dimostrato che la relazione coniugale tra l'imputato e la persona offesa fosse stata, da un certo punto in avanti, vissuta da quest'ultima come liberticida e insopportabile. È emersa, infatti, una convivenza difficile e litigiosa (...) Tuttavia, in concreto, non sono emersi fatti idonei a realizzare quella pregnante offesa dell'integrità psicofisica della vittima, tale da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione, tipica del reato di maltrattamenti. L'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato) (...). Ad ogni buon conto, affinché sussista il reato di maltrattamenti devono ricorrere fatti lesivi dell'integrità derivanti da una condotta di sopraffazione sistematica e programmata., da parte del soggetto agente, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare. Singole condotte possono sì costituire un comportamento abituale ma solo nella misura in cui si renda evidente l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà di vessare il soggetto passivo. Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013-2019). La condotta che avrebbe tenuto l'imputato difetterebbe, pertanto, di quel requisito dell'abitualità, es-

sendo quindi inidonea ad avere determinato uno stato di asservimento e di soggezione nella vittima tale da sottoporla a un regime di vita persecutorio e umiliante. I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'art. 572 cp per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento: si è trattato, in sintesi, di condotte episodiche".

Siffatte conclusioni venivano pienamente condivise dal collegio della prima sezione penale del Tribunale di Brescia che ha assolto H.M.I. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Soltanto in via ulteriore e subordinata, nell'ambito di una ricostruzione degli accadimenti che si incentrava principalmente sulla ritenuta insussistenza della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione, il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha chiesto inizialmente l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale da tale reato con la formula perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo tipico. In proposito, invero, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha osservato che "la motivazione posta a base della richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti si fonda su due argomenti che attengono, il primo, all'elemento oggettivo - strutturale del reato di maltrattamenti e il secondo a quello soggettivo. Il primo pone l'accento sulla mancanza del requisito - indefettibile nel reato di maltrattamenti - dell'abitualità, posto che (...) l'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato) (...) Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013-2019) (...) I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 cp per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento (...) Oltre e accanto a tale motivazione il P. M. si è soffermato su considerazioni che attengono alla tematica giuridica del reato culturalmente orientato, già oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza, giungendo alla conclusione che nell'imputato difetterebbe (...) la coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge".

In merito al reato di violenza sessuale, va messo in evidenza che se è vero che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, è pur vero che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile si rende opportuno procedere a un vaglio caratterizzato da una maggiore incisività. Ebbene nel corso del dibattimento la ricostruzione offerta dalla persona offesa rispetto agli episodi di violenza sessuale appariva poco chiara, certamente non lineare e confusionaria. Inoltre, a chiusura definitiva delle considerazioni che possono essere svolte sul tema, è stata la stessa persona offesa a riferire che "per quieto vivere" accettava di avere rapporti sessuali con

l'imputato, pur non avendone alcun desiderio, situazione che, tuttavia, è ben lontana dalla costrizione che la norma incriminatrice richiede per il perfezionarsi della fattispecie, difettando gli elementi della violenza e della minaccia.

Anche per quanto concerne la circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 1, n. 2), del codice penale non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza delle sostanze che l'imputato avrebbe somministrato in pillole alla persona offesa. Al riguardo il procuratore della Repubblica ha rilevato che "la richiesta di assoluzione dal reato di violenza sessuale si fonda (...) sulla ritenuta carenza di elementi probatori tali da supportare una sentenza di condanna. Merita in proposito di essere ricordato che il Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. titolare in fase di indagini, fondata su una valutazione di non piena linearità del narrato della querelante, aveva espresso un giudizio difforme, ma aveva al contempo rappresentato l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale. A giudizio del P.M. di udienza tale vaglio non ha consentito di superare i dubbi originari (...) sicché la richiesta di assoluzione poggia sulla mancanza di riscontri estrinseci alla ricostruzione operata dalla donna (costituita parte civile) ritenuta (...) poco chiara, certamente non lineare, confusionaria".

Ed invero il pubblico ministero che aveva istruito il procedimento nella fase delle indagini preliminari in data 6 marzo 2020 aveva avanzato un'articolata richiesta di archiviazione, nella quale rilevava che: in data 16 dicembre 2019 la signora M.S.B. depositava alla stazione dei Carabinieri di Brescia un esposto scritto nel quale denunciava maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito H.M.I.; in data 17 dicembre 2019 la signora si era recata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ove esprimeva la volontà di procedere penalmente nei confronti del coniuge in relazione ai reati rappresentati nel succitato esposto; in data 20 dicembre 2019 ella veniva escussa dal pubblico ministero e in tale evenienza si mostrava "alquanto confusa e incerta nel descrivere il rapporto con il marito" e "la portata e l'abitudine delle riferite aggressioni"; l'articolata attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia effettuata a riscontro delle dichiarazioni della donna non aveva fornito supporto a quanto da lei dichiarato ma "restituito un quadro di un rapporto caratterizzato da frequenti litigi, causati soprattutto dalla precaria situazione economica del nucleo familiare e da una visibile instabilità emotiva della giovane donna, inidoneo a sostenere in giudizio le gravi accuse mosse all'indagato con qualche possibilità di addivenire a un giudizio di responsabilità per i fatti ascrittigli". La richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo 2020 dal pubblico ministero veniva rigettata dal competente giudice per le indagini preliminari, il quale rappresentava "l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale".

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha evidenziato poi che "la vivace discussione pubblica si è incentrata sulla mo-

tivazione attinente all'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, ma non sfugge che la richiesta sia stata più articolata, nei termini sopra esposti"; in ogni caso ha ricordato che la "Procura della Repubblica (...) ha sempre ripudiato ogni forma di relativismo giuridico e culturale e affermato la sovranità esclusiva del diritto italiano come unico parametro di riferimento nella valutazione di tali fatti" e ha segnalato "l'intendimento di questo Ufficio (...) di valutare una rimodulazione delle motivazioni delle richieste conclusive nel corso del dibattimento - non ancora chiuso - nella convinzione che il Giudice, comunque, emetterà la decisione giusta alla fine del processo", rimodulazione che è stata poi effettivamente posta in essere dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia circoscrivendo la richiesta di assoluzione per il reato di maltrattamenti alla formula perché il fatto non sussiste.

Orbene, ribadita l'insindacabilità in sede disciplinare in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006 delle valutazioni del fatto e delle prove effettuate dall'autorità giudiziaria, nel caso in esame l'individuazione di eventuali profili di illiceità disciplinare non può che attestarsi sulle considerazioni della parte pubblica (ultroneamente, stante l'accertata carenza dell'elemento obiettivo del reato di maltrattamenti per la mancanza dell'imprescindibile requisito dell'abitudine delle condotte vessatorie) soffermatasi sul presunto portato socio-culturale di H.M.I., valorizzato tra l'altro ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo di tale delitto. In proposito si osserva che in materia disciplinare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 prevede che "fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quelle di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare". Tale clausola di salvaguardia non si pone in termini assoluti in quanto non copre alcune ipotesi di illecito disciplinare determinate da ignoranza o negligenza inescusabile: accanto a una fattispecie più propriamente riconducibile all'atto processualmente anormale (prima parte della lettera ff)), vi sono altre fattispecie attinenti più genericamente agli errori di diritto (o nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove) che sono caratterizzate dal comune denominatore della grave violazione di legge determinata da errore inescusabile. Nell'attuale regime della responsabilità disciplinare, quindi, l'attività interpretativa da parte dell'autorità giudiziaria può essere sindacata purché sia la conseguenza di ignoranza e negligenza inescusabile. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, dunque, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare, salvo che sia la conseguenza di una grave negligenza e di una mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento, estranei alle logiche e alle finalità della giurisdizione, e sia l'indice di un comportamento arbitrario, suscettibile di negativa incidenza sul prestigio del magistrato stesso e della giurisdizione in generale.

Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente ipotizzabile è quella di cui all'art. 2, lett. h), del decreto legislativo n. 109, che prevede il

travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile. Sul piano disciplinare, la nozione di travisamento del fatto si identifica con un'inconciliabile contraddittorietà emergente in maniera inequivoca tra il provvedimento giurisdizionale reso e le risultanze degli atti e delle prove acquisite. Tuttavia alla configurazione di tale illecito, nella situazione concreta osta innanzitutto un profilo di carattere formale, ossia l'assenza di un provvedimento tipico riconducibile all'attività del pubblico ministero. Infatti l'inappropriata, e assolutamente non condivisibile, argomentazione inerente alle convinzioni culturali e religiose dell'autore del reato, spesa dal magistrato quale motivo incidente sull'elemento soggettivo del reato, si inserisce nelle conclusioni scritte depositate in udienza a supporto della richiesta di assoluzione e non in una richiesta di archiviazione, secondo quanto erroneamente riportato dagli organi di stampa. In altri termini, il percorso argomentativo inerente alle asserite convinzioni culturali e religiose dell'imputato non è confluito in un provvedimento tipico del pubblico ministero, rimanendo confinato quale elemento di ulteriore chiarimento delle richieste conclusive. D'altro canto, neppure di un vero e proprio travisamento del fatto si può parlare, ma di una valutazione dei comportamenti dell'imputato sicuramente in contrasto con il sentire comune. Si tratta quindi di un'attività interpretativa come tale criticabile ma, per le ragioni dianzi esplicitate, intangibile disciplinarmente.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sinora illustrate nel dettaglio, quindi, si deve ritenere che non vi sia spazio per iniziative di carattere disciplinare a carico dell'operato del pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto, non ravvisandosi, in ragione della tipizzazione degli illeciti funzionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, condotte censurabili sotto tale profilo. Ne discende, in via conclusiva, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei "poteri ispettivi" attribuiti a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(25 ottobre 2023)

LA MARCA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra i vari servizi che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero, quello dei servizi consolari svolge un ruolo fondamentale. Infatti, sono diversi i servizi che le ambasciate possono fornire a supporto e a sostegno dei cittadini italiani all'estero, tra i quali il supporto per incidenti, ma-

lattie, arresto o detenzione, fino al rilascio di documenti specifici e, chiaramente, l'aiuto durante le crisi più gravi, cui troppo spesso ultimamente si assiste, come conflitti o catastrofi naturali;

tra questi servizi vi è quello, svolto in via telematica, dal portale "Fast It", che è dedicato esclusivamente ai cittadini italiani residenti all'estero. "Fast It" mette a disposizione dell'utente alcuni servizi fra cui quello di trovare il proprio Consolato di competenza oppure l'intera rete consolare. Inoltre, offre servizi di assistenza ai connazionali in difficoltà e informazioni sugli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Il portale "Fast It" quindi è lo strumento istituzionale e interattivo che il cittadino italiano all'estero può utilizzare gratuitamente per visualizzare in qualsiasi momento la propria scheda personale e per richiedere l'eventuale aggiornamento del proprio indirizzo di residenza. In pratica i servizi che questo portale mette a disposizione sono molteplici e di assoluta importanza per chi ne usufruisce. A questo servizio ne va aggiunto un altro di fondamentale importanza per l'italiano residente all'estero, ovvero il servizio "Pren@tami", che ha lo scopo di prenotare degli appuntamenti per i servizi consolari come passaporti, carte d'identità, atti notarili, visti e cittadinanza;

nei mesi scorsi, è stato riscontrato da più parti il malfunzionamento del portale "Fast It" e del servizio "Pren@tami". Spesso infatti le pagine di accesso dei portali non rispondono o risultano sovraccariche di richieste, impedendo così addirittura il *login* agli utenti che non possono usufruire di conseguenza dei servizi disponibili oppure comunicare tale disservizio al Consolato di riferimento;

il disagio che si è venuto a creare comporta un problema per molti italiani residenti all'estero che non riescono così ad usufruire di un importante strumento di supporto e sostegno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, sia per capire che cosa vi sia alla base del continuo malfunzionamento del portale "Fast It" nell'attuazione delle richieste dei cittadini italiani residenti all'estero, sia per capire quali possano essere gli interventi utili a garantire una piena operatività del portale *on line*.

(4-00687)

(18 settembre 2023)

RISPOSTA. - Il portale "Fast.it" è una piattaforma informatica di servizi destinata ai cittadini residenti all'estero, divenuta uno strumento di riferimento per la collettività nell'interfaccia con i consolati. Dalla sua home

page, il cittadino può consultare la propria scheda consolare e può accedere ad una serie di informazioni, tra cui quelle relative all'individuazione dell'ufficio consolare competente per territorio, agli interventi di assistenza ai connazionali in difficoltà, ai canali attraverso cui richiedere i servizi e agli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Attualmente, i servizi consolari offerti dal portale riguardano la richiesta di iscrizione all'AIRE e le comunicazioni di variazioni di indirizzo. In alcune circoscrizioni consolari sono attive anche le funzioni per l'invio di atti di stato civile in formato digitale, laddove l'emissione di tali atti sia prevista dalle autorità locali. Si sottolinea che il portale non ha limiti di capienza relativamente al numero di richieste presentate *online* dall'utenza.

I dati evidenziano un utilizzo sempre più consistente del sistema da parte degli utenti. Infatti, il portale ha quasi raggiunto 2 milioni di cittadini registrati. Il monitoraggio continuo e costante del sistema rileva un numero di iscrizioni all'AIRE, dal 2017 al secondo semestre 2023, pari a circa 630.000 pratiche. Nel secondo semestre 2023, le richieste di iscrizione anagrafica pervenute attraverso il portale hanno raggiunto l'86 per cento di tutte le nuove iscrizioni, escludendo quelle relative alle nuove nascite ed ai riconoscimenti di cittadinanza.

Dai controlli effettuati, non sono emersi per gli ultimi tre mesi malfunzionamenti di Fast.It. Le uniche sospensioni temporanee del servizio sono state di volta in volta programmate e adeguatamente comunicate all'utenza. Per contro, risulta che "errori di accesso" al portale siano stati principalmente riconducibili a inserimenti errati di credenziali.

Giova specificare che il portale non è interconnesso al sistema "Prenot@mi"; sistema tramite il quale è possibile procedere alla prenotazione di appuntamenti per altri servizi consolari non contemplati da "Fast.it", quali documenti di viaggio, atti notarili, eccetera. Per completezza, si coglie l'occasione per evidenziare come l'utilizzo di Prenot@mi non sia obbligatorio, ma sia invece rimesso alla discrezionalità organizzativa di ciascuna sede per meglio gestire i propri appuntamenti.

La Farnesina continuerà a lavorare per un costante miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle piattaforme informatiche "Fast.it" e "Prenot@mi", ponendo in essere ogni possibile soluzione tecnico-informatica all'avanguardia per contrastare, tra gli altri, il fenomeno degli attacchi informatici (detti "*bot*") e forme di "concorrenza sleale" delle agenzie rispetto ai singoli utenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(23 ottobre 2023)

MAGNI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la situazione politica e sociale in Perù, da tempo critica, desta particolare allarme a causa di ripetute violazioni dei diritti umani, come denunciato da numerosi osservatori, fra i quali Amnesty international;

il 7 dicembre 2022 l'allora presidente Pedro Castillo ha messo in atto un tentativo di colpo di Stato, attraverso il suo discorso alla nazione nel corso del quale aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento, l'avvio di un processo di riforma della Costituzione e un sostanziale commissariamento di tutti gli organi giudiziari peruviani;

Castillo, com'è noto, era coinvolto in diverse inchieste giudiziarie per corruzione e questa operazione è stata definita dalla stampa un *auto golpe*, realizzata per evitare che potesse tenersi il voto sul suo *impeachment*;

ciononostante, il Parlamento ha votato per la sua destituzione, Castillo è stato arrestato e la vicepresidente Boluarte ha preso il suo posto;

questi eventi hanno messo a repentaglio la fragile democrazia peruviana, la cui crisi politica e istituzionale risale agli anni '90 e alle ripercussioni del regime precedente, e hanno contribuito alla diffusione di un'imponente ondata di proteste, concentrate in particolare nelle zone più povere del sud del Paese (dove maggiore era il consenso di Castillo), ma che progressivamente sono arrivate anche a Lima, per chiedere nuove elezioni e l'apertura di un processo costituente;

queste proteste hanno subito una repressione sproporzionata e inaccettabile, a parere dell'interrogante, focalizzata in particolare nelle aree rurali e più povere del Paese e contro la popolazione nativa;

ad oggi si contano almeno 60 morti fra i manifestanti, e diverse organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno denunciato la ferocia della repressione ad opera delle forze di polizia governativa;

l'esercito e le forze di polizia avrebbero infatti usato illegalmente e in modo indiscriminato armi letali sui manifestanti, soprattutto contro i nativi e i contadini, nonostante le prescrizioni del diritto internazionale proibiscano l'uso di armi da fuoco con munizioni letali per controllare i raduni: le informazioni raccolte da Amnesty international e diverse altre organizzazioni dimostrano che in più casi le forze di polizia e l'esercito vi abbiano fatto ricorso come primo strumento per disperdere le proteste, anche quando non c'erano rischi per la vita di altre persone;

inoltre il “Cordinador nacional de derechos humanos” (CNDDHH) ha documentato casi di esecuzioni extragiudiziali e ha denunciato che sono in corso detenzioni arbitrarie di massa. Destano inoltre particolare preoccupazione le azioni di gruppi di estrema destra a supporto delle azioni repressive;

una tale situazione di instabilità politica e di blocco del processo democratico si realizza mentre il Governo è chiamato a decidere sul rinnovo dei contratti per lo sfruttamento delle risorse minerarie, che genera preoccupazione in ordine al rispetto della tutela sanitaria e ambientale, in particolare per quello che riguarda l'inquinamento delle falde acquifere,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per manifestare la ferma condanna dell'Italia in ordine alla violazione dei diritti umani operata dalle forze dell'ordine peruviane in danno dei manifestanti;

se non ritenga opportuno influire sui processi internazionali affinché cessi con urgenza la repressione delle proteste, si accertino le responsabilità sulle violazioni dei diritti umani e si riapra un processo democratico con l'indizione di nuove elezioni presidenziali e parlamentari.

(4-00301)

(9 marzo 2023)

RISPOSTA. - Il fallito tentativo di "auto *golpe*" dell'ex presidente Castillo del 7 dicembre 2022, finalizzato allo scioglimento del Congresso e alla proclamazione dello stato di emergenza, ha accentuato l'instabilità politica del Perù. A seguito della nomina a presidente dell'ex vice di Castillo, Dina Boluarte, nel Paese si sono svolte imponenti proteste per chiedere lo scioglimento del Congresso, la liberazione dal carcere dell'ex presidente Castillo ed elezioni immediate. Le proteste sono state caratterizzate da gravi episodi di violenza e acuite dalla profonda frustrazione della popolazione nei confronti delle istituzioni peruviane accusate, tra l'altro, di non essere riuscite a colmare il divario sociale ed economico tra capitale ed aree rurali.

Alla luce dei fatti avvenuti, che destano particolare allarme a causa delle ripetute violazioni dei diritti umani, il Governo italiano è intervenuto su più piani. Innanzitutto è stata garantita assistenza a tutti i turisti italiani che erano rimasti bloccati nel Paese, favorendo il loro rientro in Italia con tempestività e sicurezza.

Con i *partner* europei, l'Italia ha condannato, attraverso un comunicato del servizio europeo per l'azione esterna dell'Unione del 21 gennaio 2023, il ricorso alla violenza e l'utilizzo sproporzionato della forza da parte degli organi di sicurezza peruviani, richiamando il Governo locale a dialogare con tutte le componenti della società civile per riportare la calma nel Paese. Al Consiglio affari esteri del 23 gennaio 2023 i Ministri dei 27 Stati membri hanno ribadito la forte preoccupazione per la tenuta sociale e democratica del Paese.

Durante l'ultima sessione della revisione periodica universale delle Nazioni Unite svoltasi dal 23 gennaio al 3 febbraio 2023, il rappresentante permanente italiano presso le Nazioni Unite a Ginevra, nel proprio intervento, ha chiesto alle autorità di Lima di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla libertà d'espressione e di riunione pacifica, e di assicurare un uso proporzionato della forza da parte degli apparati di sicurezza. È stata inoltre ribadita la necessità di intensificare gli sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, soprattutto nei confronti di donne, giovani e coloro che vivono nelle comunità rurali.

L'Italia continuerà a monitorare la questione peruviana con la massima attenzione, incoraggiando ogni iniziativa che possa favorire un dialogo inclusivo anche con la partecipazione della società civile allo scopo di uscire al più presto dalla crisi politica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

TRIPODI

(13 ottobre 2023)

MAGNI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

gli yazidi o ezidi sono un'antichissima popolazione presente soprattutto nell'area mesopotamica fra Iraq, Siria, Iran, Turchia, Armenia e Georgia, che, seppur facente parte per lingua e tradizione della storia e del mondo curdo, ha alcuni tratti specifici che la distinguono: la fede yazida, professata da una minoranza numericamente molto esigua, ha suscitato in passato miti e leggende duri a morire che sono ancora alla base dei pregiudizi e delle persecuzioni subite in particolare negli ultimi decenni, gli "adoratori del diavolo", come sono stati chiamati per secoli in Medio Oriente, sono in realtà i seguaci di una religione pacifica, dai forti tratti mistici e popolari insieme, che non ha mai cercato di fare proseliti;

ciò nonostante, sono considerati "kuffar", infedeli, dai fanatici terroristi di matrice islamica e nei loro confronti è stato posto in essere un programma di eradicamento mirato e sistematico in quanto gruppo etnico;

il 3 agosto 2014 i combattenti del Daesh, nel momento culminante della loro politica di espansione territoriale, penetrarono nei luoghi dove vive la maggioranza degli yazidi nel mondo: si tratta del territorio del Sinjar, nel nord dell'Iraq e al confine con la Siria;

quello stesso giorno i militanti dell'ISIS massacrarono più di 3.000 esseri umani, tra cui molti anziani, e rapirono circa 7.000 fra donne e bambini per ridurli in condizioni di schiavitù; complessivamente si contano 5.000 morti, 7.000 scomparsi, oltre 400.000 profughi.

due settimane dopo l'assalto del Daesh è stata rinvenuta la prima fossa comune che rivelò al mondo il genocidio;

le Forze democratiche siriane (SDF) hanno fornito prove fotografiche di questo genocidio ancora in corso e hanno pubblicato immagini dei bambini liberati; Daesh ha provato a cancellare il loro senso di appartenenza all'etnia curda addestrandoli in campi speciali all'interno del programma "Cuccioli del Califfato" per farli diventare soldati e *kamikaze*; oggi purtroppo non parlano più nemmeno la loro lingua madre;

secondo un recente rapporto dell'organizzazione non governativa "Human rights watch", "i crimini dello Stato islamico contro la minoranza yazida proseguono e restano ampiamente impuniti"; sono ancora tante le donne vittime di abusi sessuali continui e ripetuti. Molte di loro vengono addirittura vendute come schiave;

una parte di coloro che sono riusciti a fuggire nel 2014 ha cercato riparo sulla montagna di Shengal dove i sopravvissuti hanno trovato i militanti delle unità di difesa kurde che erano scesi incontro a loro dai monti Qandil e che hanno respinto i primi tentativi dell'ISIS di addentrarsi sulla montagna, cominciando, allo stesso tempo, ad addestrare giovani uomini e giovani donne alla resistenza armata;

sono sorte così le YBS/YJS, i primi nuclei di autodifesa maschili e femminili della popolazione ezida; oggi Sinjar City è una città che è stata completamente distrutta, prima dai bombardamenti di terra dell'ISIS per conquistarla, e poi dai bombardamenti aerei della coalizione internazionale per cacciare gli islamisti del Califfato;

in questi ultimi anni, la popolazione ezida ha conosciuto un'autentica rivoluzione costruendo una nuova società caratterizzata dall'autodeterminazione democratica. Il Consiglio dell'autonomia è composto da tredici donne e da tredici uomini; le donne partecipano, per la prima

volta da protagoniste, non solo alle formazioni di autodifesa, ma anche e soprattutto alla vita politica e sociale;

il protagonismo femminile si esprime soprattutto nell'attività culturale, sociale e politica dell'associazione delle donne ezide "Taye", un movimento aperto a tutte le donne che abitano la regione e non solo alle donne ezide;

nel settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2379, che istituiva un *team* investigativo per aiutare il Governo iracheno a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini commessi dai combattenti del Daesh, e di fatto quindi anche con riferimento al genocidio yazida;

la stessa commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria si è espressa sull'intera vicenda utilizzando il termine "genocidio yazida"; la richiesta avanzata è quella di impegnare le Nazioni Unite affinché mandino osservatori in Iraq fra gli yazidi in modo da creare le condizioni per farli rientrare nei territori d'origine in sicurezza, perché "senza protezione internazionale non c'è certezza che il terrorismo e il genocidio non tornino";

a livello internazionale, alcuni governi (tra cui quelli di Canada, Australia, Francia, Kuwait, Norvegia, Germania e Grecia) hanno dato il loro supporto con politiche di reinserimento nei territori d'origine dopo aver avviato programmi di protezione nei relativi Paesi; Human rights watch sostiene, inoltre, che i processi in corso per crimini commessi contro gli yazidi sono destinati a un nulla di fatto e gli imputati sono principalmente accusati di "appartenenza, supporto o assistenza allo Stato islamico". Il rischio è quindi che le prove del genocidio possano "perdersi, nel tempo, nelle fosse comuni che le autorità locali tardano a portare alla luce" e nella debole efficienza del sistema giudiziario iracheno;

in Italia il 26 marzo 2019 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera ha approvato risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano, che impegnava il Governo ad assumere iniziative per sensibilizzare la comunità internazionale e valutare le modalità più opportune per riconoscere il genocidio ezida;

tale risoluzione non risulta essere mai stata attuata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi perché sia data attuazione alla risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano approvata il 26 marzo 2019 dalla Camera dei deputati;

quali iniziative intenda assumere per sensibilizzare la comunità internazionale sui crimini descritti, anche al fine di riconoscere ufficialmente il genocidio yazida.

(4-00565)

(12 luglio 2023)

RISPOSTA. - Le Nazioni Unite hanno da tempo qualificato quale genocidio i crimini commessi da Daesh nei confronti dei membri della minoranza yazida in Iraq, inclusi quelli a suo tempo deportati come prigionieri in Siria. Nella presentazione al Consiglio di Sicurezza, l'ex consigliere speciale e capo del *team* investigativo delle Nazioni Unite per la promozione della responsabilità per i crimini commessi da Daesh (UNITAD), nel maggio 2021, al suo 6° rapporto, ha fatto riferimento a prove chiare e convincenti di atti riconducibili alla fattispecie di genocidio. In senso analogo si è espresso il presidente della commissione internazionale d'inchiesta per la Siria del Consiglio diritti umani ONU.

L'Italia, che ha sempre condannato con fermezza le atrocità e i crimini commessi da Daesh, ha costantemente sostenuto la comunità yazida in Iraq, il suo ritorno nei luoghi di origine, la riabilitazione e il reintegro dei suoi membri nel tessuto sociale iracheno. L'Italia solleva in ogni utile occasione la questione con le controparti politiche irachene negli incontri bilaterali. Anche di recente, esponenti della comunità yazida irachena sono stati coinvolti in iniziative di diplomazia e di dialogo interreligioso organizzate dalla Farnesina. Al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'Italia partecipa attivamente ai lavori del *core group* sulla situazione dei diritti umani in Siria. Le risoluzioni presentate dal *core group* sostengono l'operato della commissione internazionale d'inchiesta per la Siria e rivolgono costantemente appelli alle autorità siriane affinché concedano alla commissione d'inchiesta l'accesso al territorio nazionale per eseguire le dovute indagini.

Il perseguimento dei responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario è un'assoluta priorità per il nostro Paese. L'Italia si è sempre adoperata per il perseguimento dei responsabili di violenze sessuali in situazioni di conflitto armato, anche attraverso la presentazione ed il sostegno a risoluzioni in Consiglio diritti umani e all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo scorso novembre questo Ministero, insieme al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ha organizzato a Roma l'evento "Stupri di guerra in Ucraina e giustizia internazionale" volto ad individuare gli strumenti per assicurare giustizia alle vittime di violenza. Il Governo continuerà a fornire assistenza alla comunità yazida in Iraq, a sollevare nei *fora* multilaterali, ma anche in tutte le occasioni utili a livello bilaterale, la questione delle violenze sessuali in situazione di conflitto armato e continuerà parimenti ad adottare e sostenere in tutte le sedi propizie iniziati-

ve volte a rafforzare il sistema di perseguimento dei responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(23 ottobre 2023)

MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, DE ROSA, BEVILACQUA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che un magistrato della Procura di Brescia avrebbe chiesto l'assoluzione nei confronti di un uomo originario del Bangladesh, accusato di maltrattamenti dall'ex moglie, una donna bengalese di 27 anni, cresciuta in Italia fin da piccola;

la richiesta di assoluzione fa discutere per via delle motivazioni date dal magistrato, secondo cui il comportamento dell'uomo sarebbe dovuto al contesto culturale in cui era nato il rapporto, ovvero dove la prevaricazione maschile è socialmente accettata: questo, a parer suo, imporrebbe un giudizio diverso sui fatti da quello abitualmente condiviso;

considerato che:

la vittima era stata costretta a sposare l'uomo con un matrimonio combinato e da lui aveva avuto due figli: "Sono stata venduta a un cugino per 5mila euro", aveva dichiarato in un'intervista al "Giornale di Brescia". Poi aveva raccontato di essere "stata trattata da schiava, picchiata, umiliata, costretta al totale annullamento, con la costante minaccia di essere portata definitivamente in Bangladesh" ("giornaledibrescia.it", 11 settembre 2023);

l'apertura del caso risale al 2019, quando la donna ha denunciato l'allora marito. Inizialmente la Procura di Brescia aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, rigettata poi dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva disposto l'imputazione coatta per il cittadino bengalese ritenendo che sussistessero senza dubbio "elementi idonei a sostenere efficacemente l'accusa in giudizio nei confronti dell'ex marito";

nello specifico, secondo il pubblico ministero l'uomo dovrebbe essere assolto perché "i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia della medesima". Non solo. Il pubblico

ministero ha aggiunto che “la disparità tra l’uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva perfino accettato in origine”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative ritenga opportuno adottare, al fine di garantire la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché il rispetto dei principi posti a tutela delle vittime di violenza domestica di qualsiasi nazionalità, che si trovino entro i confini del territorio italiano, così come previsto dal nostro ordinamento.

(4-00714)

(21 settembre 2023)

RISPOSTA. - Come emerge dalle note estese in data 29 e 28 settembre 2023 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il procedimento penale contrassegnato dal n. 17750/2019 R. G. N. R. P. M. Trib. Brescia vedeva imputato il signor H.M.I. in relazione ai seguenti reati: maltrattamenti (art. 572, commi 1 e 2, del codice penale) in danno della coniuge M.S.B. con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto in presenza delle figlie minori (capo a) della rubrica); violenza sessuale in danno della stessa con le circostanze aggravanti di avere fatto uso di sostanze narcotiche o stupefacenti o gravemente lesive della salute della persona e di avere commesso i fatti nei confronti della coniuge (capo b) della rubrica).

All'udienza del dibattimento di primo grado fissata per la discussione il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha depositato conclusioni scritte al collegio della prima sezione penale del Tribunale, nelle quali sottolineava, riguardo innanzitutto al reato di maltrattamenti, che “nel corso del dibattimento è stato certamente dimostrato che la relazione coniugale tra l'imputato e la persona offesa fosse stata, da un certo punto in avanti, vissuta da quest'ultima come liberticida e insopportabile. È emersa, infatti, una convivenza difficile e litigiosa (...) Tuttavia, in concreto, non sono emersi fatti idonei a realizzare quella pregnante offesa dell'integrità psicofisica della vittima, tale da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione, tipica del reato di maltrattamenti. L'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato) (...). Ad ogni buon conto, affinché sussista il reato di maltrattamenti devono ricorrere fatti lesivi dell'integrità derivanti da una condotta di sopraff-

fazione sistematica e programmata., da parte del soggetto agente, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare. Singole condotte possono sì costituire un comportamento abituale ma solo nella misura in cui si renda evidente l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà di vessare il soggetto passivo. Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitudine: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013-2019). La condotta che avrebbe tenuto l'imputato difetterebbe, pertanto, di quel requisito dell'abitudine, essendo quindi inidonea ad avere determinato uno stato di asservimento e di soggezione nella vittima tale da sottoporla a un regime di vita persecutorio e umiliante. I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'art. 572 cp per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento: si è trattato, in sintesi, di condotte episodiche".

Siffatte conclusioni venivano pienamente condivise dal collegio della prima sezione penale del Tribunale di Brescia che ha assolto H.M.I. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Soltanto in via ulteriore e subordinata, nell'ambito di una ricostruzione degli accadimenti che si incentrava principalmente sulla ritenuta insussistenza della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione, il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha chiesto inizialmente l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale da tale reato con la formula perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo tipico. In proposito, invero, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha osservato che "la motivazione posta a base della richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti si fonda su due argomenti che attengono, il primo, all'elemento oggettivo - strutturale del reato di maltrattamenti e il secondo a quello soggettivo. Il primo pone l'accento sulla mancanza del requisito - indefettibile nel reato di maltrattamenti - dell'abitudine, posto che (...) l'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato) (...) Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitudine: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013-2019) (...) I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 cp per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento (...) Oltre e accanto a tale motivazione il P. M. si è soffermato su considerazioni che attengono alla tematica giuridica del reato culturalmente orientato, già oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza, giungendo alla conclusione che nell'imputato difetterebbe (...) la coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge".

In merito al reato di violenza sessuale, va messo in evidenza che se è vero che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la

necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, è pur vero che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile si rende opportuno procedere a un vaglio caratterizzato da una maggiore incisività. Ebbene nel corso del dibattimento la ricostruzione offerta dalla persona offesa rispetto agli episodi di violenza sessuale appariva poco chiara, certamente non lineare e confusionaria. Inoltre, a chiusura definitiva delle considerazioni che possono essere svolte sul tema, è stata la stessa persona offesa a riferire che "per quieto vivere" accettava di avere rapporti sessuali con l'imputato, pur non avendone alcun desiderio, situazione che, tuttavia, è ben lontana dalla costrizione che la norma incriminatrice richiede per il perfezionarsi della fattispecie, difettando gli elementi della violenza e della minaccia.

Anche per quanto concerne la circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 1, n. 2), del codice penale non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza delle sostanze che l'imputato avrebbe somministrato in pillole alla persona offesa. Al riguardo il procuratore della Repubblica ha rilevato che "la richiesta di assoluzione dal reato di violenza sessuale si fonda (...) sulla ritenuta carenza di elementi probatori tali da supportare una sentenza di condanna. Merita in proposito di essere ricordato che il Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. titolare in fase di indagini, fondata su una valutazione di non piena linearità del narrato della querelante, aveva espresso un giudizio difforme, ma aveva al contempo rappresentato l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale. A giudizio del P.M. di udienza tale vaglio non ha consentito di superare i dubbi originari (...) sicché la richiesta di assoluzione poggia sulla mancanza di riscontri estrinseci alla ricostruzione operata dalla donna (costituita parte civile) ritenuta (...) poco chiara, certamente non lineare, confusionaria".

Ed invero il pubblico ministero che aveva istruito il procedimento nella fase delle indagini preliminari in data 6 marzo 2020 aveva avanzato un'articolata richiesta di archiviazione, nella quale rilevava che: in data 16 dicembre 2019 la signora M.S.B. depositava alla stazione dei Carabinieri di Brescia un esposto scritto nel quale denunciava maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito H.M.I.; in data 17 dicembre 2019 la signora si era recata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ove esprimeva la volontà di procedere penalmente nei confronti del coniuge in relazione ai reati rappresentati nel succitato esposto; in data 20 dicembre 2019 ella veniva escussa dal pubblico ministero e in tale evenienza si mostrava "alquanto confusa e incerta nel descrivere il rapporto con il marito" e "la portata e l'abitudine delle riferite aggressioni"; l'articolata attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia effettuata a riscontro delle dichiarazioni della donna non aveva fornito supporto a quanto da lei dichiarato ma "restituito un quadro di un rapporto caratterizzato da frequenti litigi, causati soprattutto dalla preca-

ria situazione economica del nucleo familiare e da una visibile instabilità emotiva della giovane donna, inidoneo a sostenere in giudizio le gravi accuse mosse all'indagato con qualche possibilità di addivenire a un giudizio di responsabilità per i fatti ascrittigli". La richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo 2020 dal pubblico ministero veniva rigettata dal competente giudice per le indagini preliminari, il quale rappresentava "l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale".

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha evidenziato poi che "la vivace discussione pubblica si è incentrata sulla motivazione attinente all'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, ma non sfugge che la richiesta sia stata più articolata, nei termini sopra esposti"; in ogni caso ha ricordato che la "Procura della Repubblica (...) ha sempre ripudiato ogni forma di relativismo giuridico e culturale e affermato la sovranità esclusiva del diritto italiano come unico parametro di riferimento nella valutazione di tali fatti" e ha segnalato "l'intendimento di questo Ufficio (...) di valutare una rimodulazione delle motivazioni delle richieste conclusive nel corso del dibattimento - non ancora chiuso - nella convinzione che il Giudice, comunque, emetterà la decisione giusta alla fine del processo", rimodulazione che è stata poi effettivamente posta in essere dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia circoscrivendo la richiesta di assoluzione per il reato di maltrattamenti alla formula perché il fatto non sussiste.

Orbene, ribadita l'insindacabilità in sede disciplinare in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006 delle valutazioni del fatto e delle prove effettuate dall'autorità giudiziaria, nel caso in esame l'individuazione di eventuali profili di illiceità disciplinare non può che attestarsi sulle considerazioni della parte pubblica (ultroneamente, stante l'accertata carenza dell'elemento obiettivo del reato di maltrattamenti per la mancanza dell'imprescindibile requisito dell'abitudine delle condotte vessatorie) soffermatasi sul presunto portato socio-culturale di H.M.I., valorizzato tra l'altro ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo di tale delitto. In proposito si osserva che in materia disciplinare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 prevede che "fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quelle di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare". Tale clausola di salvaguardia non si pone in termini assoluti in quanto non copre alcune ipotesi di illecito disciplinare determinate da ignoranza o negligenza inescusabile: accanto a una fattispecie più propriamente riconducibile all'atto processualmente anormale (prima parte della lettera ff)), vi sono altre fattispecie attinenti più genericamente agli errori di diritto (o nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove) che sono caratterizzate dal comune denominatore della grave violazione di legge determinata da errore inescusabile. Nell'attuale regime della responsabilità disciplinare, quindi, l'attività interpretativa da parte dell'autorità giudiziaria può essere sindacata purché sia la conseguenza di ignoranza e negligenza inescusabile. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giuri-

sdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, dunque, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare, salvo che sia la conseguenza di una grave negligenza e di una mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento, estranei alle logiche e alle finalità della giurisdizione, e sia l'indice di un comportamento arbitrario, suscettibile di negativa incidenza sul prestigio del magistrato stesso e della giurisdizione in generale.

Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente ipotizzabile è quella di cui all'art. 2, lett. h), del decreto legislativo n. 109, che prevede il travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile. Sul piano disciplinare, la nozione di travisamento del fatto si identifica con un'inconciliabile contraddittorietà emergente in maniera inequivoca tra il provvedimento giurisdizionale reso e le risultanze degli atti e delle prove acquisite. Tuttavia alla configurazione di tale illecito, nella situazione concreta osta innanzitutto un profilo di carattere formale, ossia l'assenza di un provvedimento tipico riconducibile all'attività del pubblico ministero. Infatti l'inappropriata, e assolutamente non condivisibile, argomentazione inerente alle convinzioni culturali e religiose dell'autore del reato, spesa dal magistrato quale motivo incidente sull'elemento soggettivo del reato, si inserisce nelle conclusioni scritte depositate in udienza a supporto della richiesta di assoluzione e non in una richiesta di archiviazione, secondo quanto erroneamente riportato dagli organi di stampa. In altri termini, il percorso argomentativo inerente alle asserite convinzioni culturali e religiose dell'imputato non è confluito in un provvedimento tipico del pubblico ministero, rimanendo confinato quale elemento di ulteriore chiarimento delle richieste conclusive. D'altro canto, neppure di un vero e proprio travisamento del fatto si può parlare, ma di una valutazione dei comportamenti dell'imputato sicuramente in contrasto con il sentire comune. Si tratta quindi di un'attività interpretativa come tale criticabile ma, per le ragioni dianzi esplicitate, intangibile disciplinarmente.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sinora illustrate nel dettaglio, quindi, si deve ritenere che non vi sia spazio per iniziative di carattere disciplinare a carico dell'operato del pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto, non ravvisandosi, in ragione della tipizzazione degli illeciti funzionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, condotte censurabili sotto tale profilo. Ne discende, in via conclusiva, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei "poteri ispettivi" attribuiti a questo Dicastero.

Su di un piano più generale deve essere segnalato che il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica è da tempo all'attenzione del legislatore, il quale ha costruito, specie negli ultimi anni, un solido impianto normativo, lavorando con continuità, pur nel succedersi delle diverse compagini governative, con la più ampia e trasversale convergenza politica. Ma nonostante l'incessante impegno, i numeri di questo fenomeno continuano ad essere drammaticamente significativi, sintomo che le misure già esi-

stenti non sono ancora sufficienti a prevenirlo e contrastarlo in maniera adeguata. V'è dunque, ancora oggi, la contingente necessità di implementare e affinare gli strumenti normativi di prevenzione, accertamento e rafforzamento del quadro sanzionatorio.

Il punto di partenza è sempre il reticolato normativo vigente, sul quale il Governo intende intervenire in maniera ancor più incisiva. Con la legge sul "codice rosso" del 2019 è stata introdotta la comunicazione senza ritardo al giudice civile (competente per la decisione dei procedimenti di separazione personale) della pendenza di procedimenti commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva. A rafforzare la misura e nell'ottica dell'anticipazione della soglia di tutela della vittima di violenza, con la recente riforma del processo civile entrata in vigore il 28 febbraio 2023, si è potenziato questo flusso di comunicazione tra uffici giudiziari, rendendolo bidirezionale. In questo modo anche il giudice civile, nel corso del procedimento volto all'affidamento dei minori, potrà chiedere informazioni all'autorità giudiziaria penale, giudicante e requirente, al fine di acquisire un patrimonio conoscitivo completo sulla vicenda familiare. L'obiettivo è quello di poter valutare con tempestività tutte le informazioni utili a conoscere l'intera vicenda familiare in chiave protettiva per l'eventuale vittima di violenza e per adottare i più idonei provvedimenti per metterla in sicurezza.

Altra disposizione di rilievo è stata introdotta della legge n. 122 del 2023, che prevede, per i reati di cui al codice rosso, che "il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 36 comma 1 ter del codice di procedura penale", ossia se non procede all'ascolto della persona offesa entro tre giorni. In caso di inerzia, il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa.

È stato individuato, inoltre, un potere di vigilanza in capo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello il quale, ogni 3 mesi, acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine sopraindicato e, a sua volta, invia al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Da ultimo, il Governo è nuovamente intervenuto con il recentissimo disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 giugno 2023, attualmente in discussione in fase emendativa presso la Commissione Giustizia della Camera (AC 1294). L'impianto dell'intervento legislativo è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione; recepisce le

istanze più urgenti emerse durante i lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e le osservazioni contenute nella relazione finale della precedente Commissione parlamentare di inchiesta. È intenzione del Governo, dunque: velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico; rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva; rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva; migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(25 ottobre 2023)
